

N. 31710/2016 R.G. N.R.  
N. 10291/2019 R.G. Dib.  
N. 11735/2021 R.G. Sent.

	Numero di protocollo
	010/2022
	Data di protocollo
	21/01/2022



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

VIII Sezione Penale

III° Collegio

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Penale, in composizione collegiale, composto da

- Dott.ssa Paola ROJA - Presidente
- Dott. Marco MAROCCHI - Giudice;
- Dott.ssa Ilaria AURICCHIO - Giudice.

alla pubblica udienza del 14 ottobre 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di primo grado definito

### CONTRO

ed *ivi* elettivamente domiciliato in via G.

Sanfelice n. 24

*Libero, presente*

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Raffaele SATURNINO del Foro di Napoli, con studio in Napoli, via Nevio n. 102/D

*Presente*

, con domicilio eletto presso lo

studio del difensore Avv. Maurizio FRASACCO del Foro di Velletri

*Libero, già presente, non comparso*

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Maurizio FRASACCO del Foro di Velletri, con studio in Colferro (RM), via Consolare Latina n. 14 e dall'Avv. Piergiorgio MANCA del Foro di Roma, con studio in Roma via Ruggero Fauro n. 86

*Presente solo il secondo, anche in sostituzione del primo*

ed elettivamente domiciliato in

Fiumicino, Piazzale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 41

*Libero, presente*

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore VOLPE del Foro di Roma, con studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36, nonché dall'Avv. Marika BALLARDIN del Foro di Roma, con studio in Roma via Lucrezio Caro n. 63

*Entrambi presenti*

*Libero, presente*  
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Costantino Romano MARINI del Foro di Roma, con studio in Roma, via Antonio Gallonio n. 18

*Presente*

*Libero, presente*  
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Gaetano VICICONTE del Foro di Firenze, con studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 60

*Assente, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Michele CATALDO*

elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori Avv.ti Marco LANDOLFI e Ambra GIOVENE, entrambi del Foro di Roma

*Libero, presente*  
assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco LANDOLFI e Ambra GIOVENE, entrambi del Foro di Roma, con studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40

*Entrambi presenti*

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ambra GIOVENE del Foro di Roma

*Libero, presente*  
assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco LANDOLFI e Ambra GIOVENE, entrambi del Foro di Roma, con studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40

*Entrambi presenti*

*Libero, presente*  
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo ARNÒ del Foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, via C. Lidonnici n. 39 e dall'Avv. Gianluca TOGNOZZI del Foro di Roma, con studio in Roma, via Caposile n. 10

*Entrambi assenti e sostituiti ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Danilo ROMAGNINO*

l (data corretta all'udienza dell'11 giugno 2019) ed *ivi* elettivamente domiciliato in via Bergamo n. 29

*Libero, già presente, non comparso*  
assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Domenico FALANGA e Valentina FALANGA, entrambi del Foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, via Crisafi n. 25

*Presente solo la seconda, anche in sostituzione del primo*

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Sabina MORGERA del Foro di Napoli

*Libero, già presente, non comparso*

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Sabina MORGERA del Foro di Napoli, con studio in Qualiano (NA), piazza G. D'Annunzio n. 33

*Presente*  
clettivamente  
domiciniato presso lo studio del ditensore Avv. Domenico IOPPOLO del Foro di Vibo  
Valentia

*Libero, già presente*  
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Domenico IOPPOLO del Foro di Vibo Valentia con  
studio in Soriano Calabro (VV), via IV Novembre n. 24

*Presente*

## **IMPUTATI**

*(Vedi foglio allegato)*

### **PARTI CIVILI**

#### **Agenzia delle Dogane**

difesa *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, oggi in persona dell'Avv. Massimo BACCHETTI  
del Foro di Roma

*Presente*

assistiti e difesi dall'Avv. Paolo PALLESCHI del Foro di Roma, con studio in Roma, via  
Emilio Faa' di Bruno n. 4

*Assente, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Domenico DE ANGELIS*

assistiti e difesi dall'Avv. Regina TIRABASSI del Foro di Roma, con studio in Roma, via  
Carlo Mirabello n. 14

*Assente, sostituita ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Domenico DE ANGELIS*

#### **Sindacato Federazione del Pubblico Impiego**

assistiti e difesi dall'Avv. Regina TIRABASSI del Foro di Roma, con studio in Roma, via  
Carlo Mirabello n. 14

*Assente, sostituita ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Domenico DE ANGELIS*

### **Motivi della decisione**

#### **Svolgimento del processo**

Con decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale di Roma all'esito dell'udienza preliminare del  
29 marzo 2019,

RQ NR 31710/16



RQ QIP 6954/17

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO SETTE**

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO  
- ART. 429 C.P.P. -**

Il Giudice Dott.ssa Daniela Caramico D'Auria, all'esito dell'odierna udienza preliminare nel procedimento sopra indicato, pronunciando nei confronti di:

**già presente**

Difeso di fiducia dall'Avv. Raffaele Saturnino del foro di Napoli;

elettivamente domiciliato

presso lo studio dell'Avv. Maurizio Frasacco del foro di Velletri;

**assente**

difeso di fiducia dall'Avv. Pierluigi Manca del foro di Roma e dall'avv. Maurizio Frasacco del foro di Velletri;

elettivamente domiciliato in Fiumicino

alla Piazza Generale Dalla Chiesa 41;

**assente**

difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore Volpe del foro di Roma

elettivamente

domiciliato in Roma alla via E. D'Onofrio 254;

**assente**

difeso di fiducia dall'Avv. Costantino Romano Marini del foro di Roma;

elettivamente domiciliato in

Roma alla via Lidia 2;

**presente**

difeso di fiducia dall'Avv. Gaetano Vicicone del foro di Firenze;

elettivamente domiciliato presso lo

studio dell'Avv. Edda De Iasio del foro di Santa Maria Capua Vetere;

**presente**

difeso di fiducia dall'Avv. Essa De Iasio e dall'Avv. Franca Di Rienzo del foro di Santa Maria Capua Vetere;

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ambra Giovene;

**presente**

difeso di fiducia dall'Avv. Ambra Giovene del foro di Roma

elettivamente domiciliato in Roma alla via Lovanio 11-int. 2;

**assente**

difeso di fiducia dagli Avv. Vincenzo Arnòe Gianluca Tognozzi del foro di Roma;

elettivamente domiciliato alla via Bergamo 29;

**presente**

Difeso di fiducia dagli Avv. Domenico Falanga e Valentina Falanga del foro di Roma;

elettivamente domiciliato in viale delle Camelie 8-Località Pinetamare – Castel Volturno (CE)

**Già presente**

difeso di fiducia dall'avv. Sabina Morgera del foro di Napoli;

elettivamente domiciliato presso l'Avv. Domenico Ioppolo del foro di Vibo Valentia;

**presente**

difeso di fiducia dall'Avv. Domenico Ioppolo del foro di Vibo Valentia;

#### **IMPUTATO**

Vedi foglio allegato

#### **In cui si sono costituite parti civili:**

Agenzia delle Dogane elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Batitti del foro di Roma;

5

**Evidenziate le seguenti fonti di prova:**

- Esposto a firma di \_\_\_\_\_ del 11.05.2016 ed atti allegati;
- Denuncia ed interrogatorio di \_\_\_\_\_ del 6.7.2016 e del 26.02.2018;
- Denuncia di \_\_\_\_\_
- Indagini dei Carabinieri Comando Provinciale di Roma con particolare riferimento alle CNR del 7.3.2017; 11.05.2017; 16.11.2017 ed atti allegati;
- Verbali di perquisizione e sequestri;
- Consulenza tecnica;
- Documentazione in atti

**Ritenuto che l'eccezione di nullità sollevata dall'Avv. Ioppolo circa l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare a tutti i partecipanti al concorso indetto dalla Agenzie delle Dogane deve essere disattesa in quanto l'art. 419 c.p.p. prescrive che la notifica deve essere effettuata, a pena di nullità, alle sole persone offese e non già ai danneggiati da reato, quali sono potenzialmente i partecipanti al concorso oggetto di procedimento (cfr. Cass. 2853/1997 e 21439/2005);**

**ritenuto che le fonti di prova indicate non consentono di pervenire alla pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p., bensì giustificano lo svolgimento di un giudizio dibattimentale nel quale verificare, nella dialettica del contraddittorio e sulla base di un adeguato sviluppo probatorio la fondatezza dell'ipotesi accusatoria**

**P.Q.M.**

Visti gli artt.429 c.p.p., 132 e 133 D. L.vo 271/89,

**dispone il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale degli imputati** come sopra generalizzati, per i reati di cui in rubrica, indicando per la comparizione dei predetti l'udienza **del 11.06.2019 ore nove, dinanzi alla Sezione Penale 8, collegio 3 Aula 8 in Roma, Piazzale Clodio, edificio A,**

con avvertimento agli imputati che non comparendo si procederà ai sensi dell'art. 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies cpp in loro assenza.

Si avvertono le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno

sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

**Dispone la notifica del decreto che dispone il giudizio agli imputati assenti. Nessuna notifica alle costituite parti civili rappresentate in udienza.**

Roma, 29 marzo 2019.

Il Giudice dell'udienza preliminare  
Dott.ssa Daniela Caramico D'Auria

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Roberto Di Luigi

©



8. 1

1692

assistito e difeso di fiducia, dagli Avv.ti ~~Vincenzo ARNÒ e Gianluca TOGNOZZI~~, entrambi del foro di Roma con studio in Via Caposile n. 10;

9.

assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti ~~Falanga DOMENICO e Valentina FALANGA~~ del foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, in Via Crisafi n. 25.

10.

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. ~~Sabina MORGERA~~ del foro di Napoli con studio in Qualiano (Na) alla piazza Gabriele D'Annunzio n. 4 tel. 081.8181888 (nomina del 29.09.2017);

11.

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. ~~Domenico IOPPOLO~~ del foro di Vibo Valentia, con studio in Soriano Calabro in via IV Novembre n. 24 (nomina del 15.12.2017).

**IMPUTATI**

a) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 640, comma 2 n. 1), 61 n. 9, c.p. perché, in concorso tra loro, quali componenti della commissione di concorso, quale dirigente dell'Agenzia delle Dogane e capo della segreteria del direttore generale e partecipante al concorso.

funzionari della medesima Agenzia e partecipanti al concorso, in relazione alla prova di concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di n. 69 posti di dirigente di seconda fascia, con gli artifici e raggiri consistiti:

- *le tracce da proporre in sede di prova concorsuale, tracce il cui contenuto era stato previamente rivelato ad alcuni dei candidati;*
- *nel predisporre (per l'utilizzo proprio ed altrui), con la collaborazione di . . . fotocopie di testi di Gazzette Ufficiali e Regolamenti CEE, opportunamente manipolati in guisa tale da apparire come integrali fotocopie di atti ufficiali ma, in realtà, contenenti lo svolgimento delle tracce (estratte e non) delle prove scritte nonché una "mappa" inserita nella G.U. contraffatta utile per ricercare in altre porzioni dei documenti il materiale oggetto di prova, nonché consegnando tali testi manipolati, o facendoli consegnare, ai candidati di cui si voleva assicurare l'esito positivo della prova;*
- *nel partecipare, (beneficiari della condotta illecita programmata e realizzata), alla selezione concorsuale, conoscendo previamente tutte le tracce destinate all'estrazione ed i relativi predisposti svolgimenti, portando con sé la Gazzetta Ufficiale ed i Regolamenti CE artatamente manipolati, al fine di realizzare le condotte di cui ai capi che seguono; ponevano in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a indurre in errore l'Agenzia delle Dogane - datore di lavoro - che, pur in mancanza di idonea selezione, avrebbe così conferito la qualifica di dirigenti di seconda fascia ai sopraccitati*

D



1683

con conseguente ingiusto  
profitti ed ingiusto danno consistiti, il primo, nella differenza retributiva spettante ai vincitori del concorso ed il secondo nelle spese vive a vario titolo sostenute dall'amministrazione per l'espletamento delle procedure concorsuali viziata e finalizzate all'illegittima immissione in servizio dei suddetti.

eventi non realizzati per causa indipendente dalla loro volontà costituito dalla ordinanza cautelare n. 5888/2014, emessa dal T.A.R. Lazio il 20 novembre 2014, di sospensione degli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni dell'Agenzia delle Dogane, ente pubblico, e con abuso dei poteri e violazione dei doveri quali pubblici ufficiali, avendo . . . dirigente dell'Agenzia delle Dogane e componente della commissione di concorso, . . . componente della commissione di concorso, . . . dirigente dell'Agenzia delle Dogane a capo della segreteria del direttore generale, . . . funzionario in servizio presso la medesima Agenzia, in concorso con

funzionari della medesima Agenzia e partecipanti al concorso, violato i principi di imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione pubblica di cui agli artt. 28 D.Lvo 165/2001 (accesso alla dirigenza pubblica per concorso), artt. 3, 4 e 5 D.P.R. 272/2004 (regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente), 1 e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475;

In Roma nel giugno-luglio 2013

I

b) Del reato p. e p. dall'art. 326 c.p. perché, in concorso tra loro, i quali pubblici ufficiali componenti della commissione di concorso per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane, rivelavano, con violazione dei doveri inerenti alle funzioni loro attribuite, a . . . che agivano come istigatori, il contenuto delle tracce da selezionare il giorno delle prove scritte e da loro precedentemente elaborate, tracce il cui contenuto veniva ulteriormente provalato da ' . . . ad altri candidati.

In Roma in data anteriore e prossima al 9 luglio 2013, data di celebrazione del concorso

c) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, n concorso con . . . che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta descritta al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).

In Roma nel luglio 2013

d) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, i in concorso con . . . che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta descritta al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come

8



proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).

In Roma nel luglio 2013

1694

e) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, in concorso con  
che agivano come  
istigatori ponendo in essere la condotta descritta al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per  
il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato  
relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo  
capo a).

In Roma nel luglio 2013

f) Del reato p. e p. dall'art. 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché nel concorso indetto  
dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio,  
presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate.

In Roma nel luglio 2013

g) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, in  
concorso con che agivano come istigatori  
ponendo in essere la condotta descritta al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il  
conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato  
relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo  
capo a).

In Roma nel luglio 2013

h) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, in  
concorso con che  
agivano come istigatori ponendo in essere la condotta descritta al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia  
delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come  
proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti  
citati al medesimo capo a).

In Roma nel luglio 2013

F



i) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, in concorso con 1695  
che agivano come istigatori  
ponendo in essere la condotta descritta al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il  
conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato  
relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo  
capo a).

In Roma nel luglio 2013

l) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, in  
concorso con che  
agivano come istigatori ponendo in essere la condotta descritta al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia  
delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come  
proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti  
citati al medesimo capo a).

In Roma nel luglio 2013

G.R. SEARDO U.D. 14/6/2011

m) Del reato p. e p. dall'art. 81 comma 2 e 615-ter comma 3 c.p. perché, in qualità di pubblico ufficiale ed in  
particolare quale dirigente dell'Agenzia delle Dogane a capo della segreteria del direttore generale, con più  
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusivamente si introduceva con plurimi accessi nel sistema  
informatico di interesse pubblico denominato SER.PI.CO., protetto da misure di sicurezza, con abuso dei  
poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione, al fine di reperire informazioni di interesse privato, ed in  
particolare informazioni:

- relative all'immobile di Via G.A. Sartorio;
- sul conto di IVANOV Tihomir Cvetanov e STOYKOVA Mariela Lazarova;
- relative all'immobile sito in Montelanico (FR);
- sul conto di SALVO Agnes Celestra;
- in relazione a vari immobili di sua proprietà;
- in relazione alla sua ex abitazione.

In Roma, il 30.5.2011, il 3.11.2011, il 6.6.2012, l'11.7.2012, il 14.3.2014, il 18.3.2015, il 26.11.2015

~~Identificata la parte offesa in: Agenzia delle Dogane, in persona del suo Direttore~~

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti FONTI DI PROVA:

- ⇒ denuncia ed interrogatorio di
- ⇒ indagini di P.G.

6

Paolo sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio descritti in epigrafe.

All'udienza dell'11 giugno 2019, il Tribunale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 420 *bis* c.p.p., ha dichiarato procedersi in assenza nei confronti degli imputati

Poiché \_\_\_\_\_ ha precisato di essere nato il 12 settembre 1974, il Pubblico Ministero ha chiesto la correzione della diversa data di nascita riportata nel decreto che dispone il giudizio. Inoltre, gli imputati \_\_\_\_\_ hanno modificato l'originaria elezione di domicilio.

L'avv. PALLESCHI, quale procuratore speciale delle parti civili \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ ha depositato revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato \_\_\_\_\_. Si è, inoltre, costituito parte civile il Sindacato Federazione del pubblico impiego e, poiché le difese hanno chiesto di poter replicare alla successiva udienza sull'intervenuta costituzione di parte civile, il Tribunale ha rinviato il processo al 24 settembre 2019. Il Tribunale ha, altresì, disposto la notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza a mani degli imputati

All'udienza del 24 settembre 2019 è stata revocata la dichiarazione di assenza pronunciata nei confronti di \_\_\_\_\_ essendo lo stesso comparso in udienza. Il Tribunale ha disposto rinnovarsi la notifica nei confronti di \_\_\_\_\_ a mezzo p.g., presso il domicilio eletto, e in mancanza al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

L'Avv. TIRABASSI ha operato produzione documentale nell'interesse della parte civile Sindacato Federazione pubblico impiego.

Alla successiva udienza del 15 novembre 2019, il Tribunale ha rigettato la richiesta di esclusione delle parti civili costituite

\_\_\_\_\_ presentata fuori udienza dalle difese di \_\_\_\_\_, ed ha ammesso la costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e professionale "Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego". Inoltre, il Tribunale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 420 *bis* c.p.p., ha dichiarato procedersi in assenza di \_\_\_\_\_

La difesa di \_\_\_\_\_ ha eccepito la nullità relativa alla mancata notifica alle persone offese dell'avviso dell'udienza preliminare. Il P.M. si è opposto e allo stesso si è associato l'Avv. \_\_\_\_\_

difensore di parte civile. Il Tribunale ha rigettato la questione di nullità per carenza di interesse, ex art. 182 c.p.p.

Rilevata l'assenza di ulteriori questioni preliminari, il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento ed ha ammesso le richieste probatorie formulate dalle parti, ritenendole rilevanti e non manifestamente superflue. La difesa di \_\_\_\_\_ ha operato produzione documentale. Le successive udienze, originariamente fissate per il 24 marzo, il 21 aprile, il 21 maggio e l'11 giugno 2020, sono state tutte rinviate al 28 settembre 2020 in ragione del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 che, per prevenire la diffusione del Covid-19, ha disposto la sospensione dell'attività giudiziaria dal 9 marzo al 15 aprile 2020 ed il rinvio d'ufficio di tutti i processi che avrebbero dovuto essere trattati in quel periodo.

All'udienza del 28 settembre 2020, poiché \_\_\_\_\_ sono comparsi, il Tribunale ha revocato la precedente dichiarazione di assenza.

Alla medesima udienza sono stati sottoposti ad esame il teste \_\_\_\_\_, le parti civili \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nonché il consulente tecnico Dott. Ing. CIVINO Sergio. Inoltre, il Pubblico Ministero ha operato produzione documentale ed il Tribunale, attesa la rinuncia della parte civile al teste \_\_\_\_\_ ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova.

Alla successiva udienza del 13 novembre 2020, considerati i legittimi impedimenti documentati dagli imputati \_\_\_\_\_ e la loro assolutezza, nonché l'inopportunità di separare i relativi procedimenti - viste le ragioni di stretta connessione oggettiva e soggettiva tra le posizioni degli imputati - il Tribunale ha rinviato il processo, previa sospensione dei termini di prescrizione.

Alla successiva udienza del 9 febbraio 2021, stante l'ancora attuale e assoluto impedimento documentato dal \_\_\_\_\_, ritenendo anche in tal caso inopportuna la separazione per le stesse ragioni di cui sopra, il Tribunale ha rinviato il processo all'udienza del 30 marzo 2021, previa sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 30 marzo 2021, poiché i difensori degli imputati \_\_\_\_\_ hanno dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali per quella giornata, il Tribunale, previa sospensione dei termini di prescrizione, ha rinviato all'udienza del 27 aprile 2021.

A tale udienza, è stato escusso il Lgt. \_\_\_\_\_ il quale ha riconosciuto le e-mail del \_\_\_\_\_ sottoposte in visione dal P.M. nel corso dell'esame. Il P.M. si è riservato

la produzione della documentazione mostrata al teste ed ha chiesto di poter altresì produrre l'annotazione di p.g. dd. 24 settembre 2016 con i relativi allegati. Le difese si sono opposte all'acquisizione. Il Tribunale, sentite le parti, ha disposto l'acquisizione della documentazione suddetta, fatta eccezione per i contenuti suscettibili di valutazione, in quanto materiale estrapolato in sede di ispezione informatica ed oggetto di copia forense, i cui supporti sono acquisibili ex art. 234 c.p.p. Le difese hanno operato produzione documentale.

Inoltre, a tale udienza avrebbe dovuto essere escussa ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Tuttavia, poiché la stessa ha rappresentato l'indisponibilità del proprio difensore a partecipare all'udienza, il Tribunale ne ha rinviato l'esame al 4 maggio 2021. È stata poi escussa la parte civile e la difesa di parte civile ha operato produzione documentale. L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni. È stato, infine, escusso e la difesa ha operato produzione documentale.

All'udienza del 4 maggio 2021 sono stati escussi i testi M.llo M. BELIA Francesco e Lgt. GIANNANGELI Alessandro. Il P.M. ha rinunciato all'esame dell'indagata per reato connesso e la parte civile ha rinunciato all'esame della teste Il P.M. ha avanzato richiesta di produzione documentale di n. 5 cd. schede comparative realizzate dalla p.g. e concernenti gli imputati

Le difese si sono opposte. Il Tribunale ne ha disposto con ordinanza l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 c.p.p. in relazione all'art. 495 c.p.p. Infine, hanno reso esame gli imputati

e la difesa di quest'ultimo ha operato produzione documentale.

Alla successiva udienza del 16 settembre 2021, gli imputati hanno dichiarato di non rinunciare alla prescrizione maturata. Il Tribunale si è riservato la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e le altre parti non hanno formulato osservazioni. Il Tribunale ha allora rinviato all'udienza del 14 ottobre 2021.

A tale ultima udienza, è stata disposta la separazione della posizione di limitatamente al capo m). Infine, è stata data lettura del dispositivo di sentenza, trascritto in calce.

### *In fatto e in diritto*

Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che, alla luce delle emergenze dibattimentali, non sussistono i presupposti per la pronuncia di una sentenza di

assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. e, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, nei termini e per le ragioni che seguono.

### 1. I presupposti in diritto.

Ad oggi risultano prescritti i reati corrispondenti ai capi *sub* a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) di rubrica, essendo decorso il termine massimo per l'utile accertamento dei fatti, *ivi* comprese le cause sospensive della prescrizione nelle more intervenute. A fronte del decorso di ampio lasso temporale dalle condotte contestate, si impone la preliminare analisi degli ambiti di valutazione consentiti in questa fase processuale al Tribunale, laddove si constati la verifica di una causa estintiva.

Come è ampiamente noto, la maturazione di una causa estintiva del reato impone al giudice la sua immediata rilevazione ("obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità": cfr. rubrica art. 129 c.p.p.) per ovvie ragioni di economia processuale e di garanzia dell'imputato che impongono l'accertamento dell'estinzione del diritto di azione penale ove resti integrata una delle cause tipizzate dal legislatore.

A salvaguardia della presunzione di innocenza è posta la clausola limitativa di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p. che fa salva l'evidenza dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato o del difetto del relativo apporto psicologico o dell'irrelevanza penale del fatto.

Resta fondamentale sul punto il contributo esegetico offerto dalle Sezioni Unite della Cassazione, a dire di cui *«in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento»* (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. - dep. 15/09/2009 - Rv. 244274; conf. da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 6027 del 18/11/2016, Rv. 269236).

Si è contestualmente affermato che tale regola prevale, addirittura all'esito del dibattimento, persino sull'equivocità della prova d'accusa («All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello,

soppravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.», S.U., n. 35490 del 28/05/2009 cit., Rv. 244273).

In particolare ciò vale ogni qualvolta il giudice debba procedere ad approfondimenti valutativi e critici sui contributi probatori acquisiti, orali o documentali che siano, poiché «La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. (in applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie)» (Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

## **2. Le valutazioni in fatto**

Nel caso di specie, non si ritiene che quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale integri l'evidenza delle formule assolutorie e, pertanto, devono dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), ancora sottolineando che la ricerca è qui volta non già alla ricerca di prove della colpevolezza di uno o più degli imputati, quanto piuttosto all'individuazione di dati di insussistenza del fatto o di immediata e chiara estraneità ad esso di ciascuno.

Con riferimento alle condotte contestate al ai capi a), b), c), d), e), g), h), i), l), assumono specifica rilevanza le dichiarazioni rese dall'imputato stesso nel corso dell'esame, svoltosi all'udienza del 4 maggio 2021. In tale occasione, il ha, infatti, espressamente ammesso di avere collaborato con il alla realizzazione di copie contraffatte delle Gazzette Ufficiali e del Regolamento CEE n. 2454/1993, da utilizzare in sede di concorso quale indebito ausilio per lo svolgimento delle prove di esame («era un accordo tra me ed il Dottor perché sapevamo che durante il concorso era utile avere un documento sul quale magari...dal quale chiaramente copiare le eventuali (...) tracce di esame», cfr. p. 54 delle trascrizioni dell'udienza del 4 maggio 2021). In particolare, il ha riferito di avere ricevuto dal circa 30/35 tracce di esame – tra le

quali erano incluse anche le due poi effettivamente estratte – e di essersi occupato, nel mese antecedente le prove, di modificarne la veste grafica affinché le stesse potessero essere occultate nel testo originario delle fonti normative (cfr. in particolare, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato all'udienza del 28 settembre 2020).

Inoltre, secondo quanto riferito dal teste Lgt. GIANNANGELI e riportato nell'annotazione di p.g. del 24 settembre 2016 acquisita agli atti, nel corso delle operazioni di ispezione informatica, eseguite nel *client* di posta elettronica del [redacted] sono state rinvenute alcune *e-mail* di interesse investigativo, scambiate proprio con il [redacted] qualche settimana prima delle prove di concorso. All'interno di tali *e-mail*, erano allegati vari documenti contenenti tracce di possibili temi di concorso, corredate del relativo svolgimento e tratte da un temario, poi trovato nel computer del [redacted]. Tra i messaggi di posta elettronica individuati, si ritiene particolarmente significativa un'*e-mail*, inviata dal [redacted] il 27 giugno 2013, il cui testo «ora dobbiamo trovare un metodo che ci consenta di rintracciare il tema che ci serve e che mantenga il camuffamento. Qualche idea?» è seguito da svariati documenti intitolati "GU tema" ed un numero di volta in volta diverso, nonché da un *file* intitolato "GU tema Procedimenti disciplinari\_ [redacted].docx". A ciò si aggiunga che il [redacted] ha espressamente ammesso, nel corso dell'esame, di avere portato con sé il Regolamento CEE n. 2454/1993 contraffatto, per lo svolgimento della prima prova di concorso, e di non essersene potuto, tuttavia, avvantaggiare, in quanto la traccia estratta non era stata inclusa nel documento in suo possesso.

Gli elementi finora richiamati rilevano inevitabilmente anche rispetto alle imputazioni contestate al [redacted] ai capi a), b), c), d), e), g), h), i), l) di rubrica.

Per di più, le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal [redacted] hanno trovato specifico riscontro nel materiale rinvenuto all'interno dei supporti informatici riconducibili al [redacted] nonché, come si è già accennato, nel *client* del suo *account* di posta elettronica.

Invero, il teste Lgt. GIUSEPPETTI ha riferito che dall'analisi delle copie forensi, estrapolate dai suddetti dispositivi del [redacted], sono emerse le scansioni di circa 50 temi, estratti da un temario sulle materie del concorso, nonché la corrispondente versione editabile, ottenuta dalla trasformazione del *file* immagine in un documento di *Microsoft Word* (cfr. pp. 6 e 7 delle trascrizioni dell'udienza del 27 aprile 2021).

Per giunta, secondo quanto riportato nell'annotazione di p.g. del 16 novembre 2017 acquisita agli atti, sempre nei documenti informatici in possesso del [redacted] sono stati ritrovati diversi *file*, creati nei giorni immediatamente antecedenti le prove scritte del concorso e contenenti varie versioni della Gazzetta Ufficiale, del Regolamento CEE n. [redacted]

2454/1993 nonché del Regolamento CE n. 450/2008, integrati con documenti dei quali non era stato autorizzato l'uso durante l'esame. In particolare, come visibile dalle immagini riportate nelle varie annotazioni di p.g. acquisite agli atti, i suddetti testi normativi sono stati manipolati per celare lo svolgimento di alcune possibili tracce di concorso, alcuni materiali utili alla risoluzione dei quesiti d'esame, nonché un indice da utilizzare per orientarsi all'interno dei documenti contraffatti e risalire alla collocazione dei singoli estratti aggiunti. Per quanto di interesse in questa sede, deve evidenziarsi che tra i temi svolti, rinvenuti all'interno dei testi normativi alterati, ne sono stati individuati alcuni dal titolo esattamente corrispondente alle tracce scelte dai membri della commissione esaminatrice per il sorteggio delle due prove scritte, incluse le due effettivamente estratte.

A ciò si aggiunga che – anticipando un tema rilevante anche per la posizione di - sempre secondo quanto chiarito dal Lgt. GIUSEPPETTI e riscontrato dal contenuto dell'annotazione di p.g. dd. 24 novembre 2016, all'interno dei documenti contraffatti (in particolare, nel Regolamento CEE n. 2454/1993) è stata ritrovata anche la disposizione di servizio n. 4/2012 (prot. n. 20049), adottata dal il 29 giugno 2012 e concernente il tema delle provviste di bordo alle unità da diporto ad uso privato e ad uso commerciale, oggetto della seconda prova scritta del concorso.

Ancora, nel materiale informatico sequestrato al è stato rinvenuto un file, creato il 5 luglio 2013 e salvato in via definitiva il 7 luglio 2013, intitolato "T3-Le sospensioni cautelari dal servizio" ed avente come oggetto "Le sospensioni cautelari dal servizio e il problema della *restitutio in integrum* retributiva", esattamente corrispondente alla traccia, proposta dal ed estratta per la prima prova scritta. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è, inoltre, emerso che tale tematica era stata oggetto del corso di formazione "I procedimenti disciplinari" del quale il era stato docente, tenutosi nel luglio 2012 e rivolto «*al dirigente/reggente delle Aree personale delle Direzioni territoriali, degli Uffici delle dogane e dei distretti, nonché a un funzionario direttamente impegnato nelle attività oggetto del corso presso gli Uffici disciplina delle predette Direzioni e dell'Ufficio deontologia di questa Direzione centrale*» (cfr. nota 18 giugno 2012 inviata dal direttore dell'ufficio per la formazione presso la Direzione centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alle Direzioni regionali ed interregionali).

Per quanto concerne i capi di imputazione a), b), c), d), e), g), h), i), l) contestati al , deve rilevarsi che tutte le tracce proposte dai due commissari erano presenti nei documenti contraffatti e, in particolare, nel Regolamento CE n. 450/2008, al tempo vigente in minima parte e del quale è stato autorizzato l'utilizzo in sede di concorso

solo il 2 luglio 2013, ad una settimana dalla prima prova scritta. Si sottolinea, altresì, che proprio il [redacted] si era adoperato al fine di garantire la massima risonanza possibile all'inclusione del Regolamento CE n. 450/2008 tra i documenti di cui era autorizzata la consultazione durante le prove scritte del concorso (cfr. lo scambio di *e-mail* intercorso il 2 luglio 2013 tra il [redacted] e la segretaria della commissione esaminatrice, [redacted], contenuto nell'annotazione di p.g. dd. 10 agosto 2017, in atti).

Con specifico riguardo alla posizione di [redacted], acquisisce rilievo l'ulteriore circostanza che, come riferito dal Lgt. GIUSEPPETTI e riscontrabile dal contenuto dell'annotazione di p.g. del 7 marzo 2017, nel materiale sequestrato al [redacted] è stato trovato un *file* dal titolo "argomenti1", creato l'8 luglio 2013 - vale a dire il giorno antecedente la prima prova scritta del concorso - e costituito dalla scansione di un foglio dattiloscritto contenente alcune tracce d'esame, due delle quali perfettamente corrispondenti alla traccia denominata "diritto tributario", proposta dal [redacted] per la prova del 9 luglio, ed al "caso pratico II" proposto dal medesimo commissario per la seconda prova scritta (con riferimento all'attribuzione delle tracce al [redacted] cfr. pp. 72 e ss. delle trascrizioni dell'udienza 27 aprile 2021).

Con riferimento alle condotte contestate al [redacted], di cui ai capi a) ed e) di rubrica, deve valorizzarsi, in primo luogo, l'*e-mail* inoltrata dall'imputato al [redacted] il 17 giugno 2013, alla quale era allegato il file "bunkeraggi-rev6.docx", relativo ad una circolare che il [redacted] stesso aveva collaborato ad estendere sul tema oggetto della seconda prova di concorso. In particolare, l'allegato era accompagnato dal testo «*ecce homo*», espressione rispetto alla quale l'imputato, nel corso dell'esame, ha dichiarato di non saper dare spiegazione (cfr. p. 83 delle trascrizioni dell'udienza del 4 maggio 2021).

In secondo luogo, l'acquisizione di alcuni estratti delle prove scritte consegnate dal [redacted], contenuti nella scheda comparativa n. 3 formata dalla p.g. e acquisita agli atti, permette di constatare significative analogie tra i temi redatti dall'imputato ed alcuni documenti rinvenuti nei dispositivi informatici del [redacted], compresi i testi normativi contraffatti. Più nel dettaglio, relativamente alla prima prova scritta, deve evidenziarsi una specifica corrispondenza delle espressioni utilizzate dall'imputato rispetto a quelle presenti nel documento denominato dal [redacted] "T3-Le sospensioni cautelari dal servizio". Analoghi rilievi possono essere svolti per quanto concerne l'elaborato della seconda prova, da raffrontare con la disposizione di servizio n. 4/2012 (prot. n. 20049) a firma del [redacted] inserita da [redacted] nel Regolamento CEE n. 2454/1993 contraffatto. In entrambi i casi, la coincidenza delle espressioni usate non si limita ai soli termini tecnici ma si

estende anche a parole di uso comune ricche di sinonimi. Inoltre, è possibile riscontrare una forte somiglianza nell'ordine di trattazione degli argomenti rispetto a quello seguito nei documenti richiamati.

Considerazioni affini concernono le condotte contestate a \_\_\_\_\_, ai capi a) e g), ed a \_\_\_\_\_, al capo f). Invero, anche se gli imputati hanno giustificato la propria preparazione tecnica con l'attinenza delle tracce d'esame a materie conosciute per ragioni di servizio, tale motivazione non è in grado di spiegare le fortissime corrispondenze testuali, ravvisate nei temi di entrambi rispetto a documenti non autorizzati.

In particolare, dall'analisi degli elaborati scritti redatti da ciascun imputato (acquisiti agli atti in copia integrale) è possibile notare una puntuale coincidenza terminologica - anche in questo caso estesa a parole per le quali avrebbero potuto essere facilmente scelti dei sinonimi - e forti analogie nell'ordine di esposizione degli argomenti, apprezzabili, per la prima prova, dal confronto con il materiale fornito al termine del corso "I procedimenti disciplinari" - tenuto dal \_\_\_\_\_ nel 2012 -, e, per la seconda, con la disposizione di servizio n. 4/2012 (prot. n. 20049). In più, gli elaborati di entrambi gli imputati si caratterizzano per un'identica modalità di elencazione rispetto ai suddetti testi di raffronto.

Si ritiene, inoltre, che tale ricostruzione sia pienamente compatibile con il contenuto della sentenza 28 aprile 2015 n. 6097, con la quale il TAR Lazio si è pronunciato sul ricorso amministrativo, proposto da uno dei candidati risultati non idonei alle prove di concorso (Dott. \_\_\_\_\_) e volto, tra l'altro, a fare accertare che gli elaborati di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ fossero frutto di copiatura. In tale pronuncia, infatti, il giudice amministrativo si è limitato a statuire che: *«non si può escludere che la approfondita conoscenza della disposizione di servizio prot. n. 20049 del 2012, dimostrata dal dottor \_\_\_\_\_ e dal dottor \_\_\_\_\_ sia dipesa proprio dal fatto che essi, nel prepararsi per il concorso di cui trattasi, abbiano acquisito e studiato anche la predetta disposizione di servizio»* (cfr. sentenza TAR Lazio, 28 aprile 2015, n. 6097, prodotto all'udienza del 28 settembre 2020).

Dal momento che una motivazione di tal fatta ammette implicitamente la possibilità di una diversa spiegazione dei fatti, la stessa non si reputa idonea a fondare l'evidenza delle formule assolutorie, richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. per il proscioglimento nel merito.

Anche con riferimento al \_\_\_\_\_ imputato per i capi a) e d) di rubrica, l'analisi degli estratti dei temi consegnati per le due prove scritte, contenuti nella scheda comparativa n. 1 formata dalla p.g., consente di rilevare varie corrispondenze con documenti non ammessi durante le prove e occultati nei testi normativi manipolati dal \_\_\_\_\_

Più nel dettaglio, anche in questo caso l'elaborato della prima prova scritta presenta fortissime

analogie con le dispense relative al corso sui procedimenti disciplinari, tenuto dal  
nel 2012, soprattutto in punto di identità dei termini utilizzati. Quanto alla seconda prova, il  
raffronto con il testo della disposizione di servizio n. 4/2012 (prot. n. 20049), a firma del  
, rivela una precisa corrispondenza di termini e di ordine di trattazione degli  
argomenti. Analogamente a quanto già detto per il , tali  
coincidenze, in quanto strettamente testuali, non si ritengono giustificabili alla luce di una pur  
approfondita conoscenza del tema, da parte dell'imputato, per ragioni di servizio.

Per ciò che concerne, infine, i capi rispettivamente ascritti agli imputati

, la prevalenza da attribuirsi alla declaratoria della causa estintiva,  
rispetto al proscioglimento nel merito, trova fondamento nella già richiamata sentenza a  
Sezioni Unite n. 35490 del 2009, nella quale la Suprema Corte si è pronunciata sul rapporto  
tra il requisito dell'evidenza, di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. e le ipotesi di mancanza,  
insufficienza o contraddittorietà della prova della colpevolezza, contemplate dal secondo  
comma dell'art. 530 c.p.p.

In tale occasione, la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che *«la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti; tale regola, giova ribadirlo, non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere - a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito (... ..) - vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali 'positivamente' ('... risulta evidente ...': art. 129, comma 2, c.p.p.), senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli».*

A ciò si aggiunga che la suddetta soluzione ermeneutica era stata precedentemente sposata dalla Corte costituzionale nelle ordinanze nn. 300 e 362 del 1991, con le quali la Consulta aveva affermato la piena conformità all'impianto costituzionale - e, in particolare, all'art. 3 Cost. - dell'attuale formulazione dell'art. 129, secondo comma, c.p.p., ritenendo il requisito dell'"evidenza" adeguatamente contemperato dal diritto dell'imputato di rinunciare alle cause estintive del reato nelle more verificatesi e di ottenere così un accertamento nel merito.

Applicando tali principi al caso di specie, deve notarsi che, se è pur vero che con riferimento a \_\_\_\_\_, l'istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti, è altrettanto vero che non è neppure emersa l'evidenza della prova positiva della loro innocenza. Pertanto, anche rispetto alle imputazioni in parola, deve procedersi alla declaratoria di intervenuta estinzione del reato in luogo di un più favorevole proscioglimento nel merito, al fine di conformarsi alle richiamate pronunce costituzionali e di legittimità.

### **3. La qualificazione giuridica**

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, il Tribunale condivide anzitutto la scelta del Pubblico ministero di contestare le condotte di cui al capo a) a titolo di reato tentato, dal momento che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *«in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)»* (Sez. VI, sent. 16 settembre 2020, n. 36199, rv. 280178 – 01; precedentemente, cfr. Sez. II, sent. 13 maggio 2003, n. 40343, rv. 227363 – 01).

Nel caso di specie, si ritiene che, in assenza dell'intervento del giudice amministrativo, la predisposizione di documenti contraffatti ed il loro indebito utilizzo in sede concorsuale, per la redazione degli elaborati scritti, avrebbero ragionevolmente consentito agli imputati di conseguire il ruolo dirigenziale, così determinando l'ingiusto profitto con altrui danno cui è subordinata la consumazione del reato *de quo* (in tema cfr., *ex multis*, Sez. II, sent. 18 gennaio 2019, n. 17322, rv. 276420 – 01, secondo la quale *«la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo»*). Con specifico riferimento ai rapporti di pubblico impiego cfr. Sez. U., sent. 16 dicembre 1998 (dep. 1999), n. 1, rv. 212081-01: *«la truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del*

*rapporto medesimo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto "de quo" si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato - come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione -, quelle di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso -, ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti)»; più di recente, cfr. Sez. II, sent. 25 febbraio 2021, n. 12791, rv. 281000 - 01).*

Parimenti, non si nutre alcun dubbio circa la sussumibilità delle condotte contestate ai capi c), d), e), f), g), h), i), l) nel reato di cui all'art. 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475, dal momento che la fattispecie incriminatrice *de qua* sanziona le condotte che, incidendo sulla riconducibilità del testo alla capacità di rielaborazione critica di chi ne è l'autore apparente, impediscono di saggiarne le effettive abilità e competenze (in merito cfr. Sez. III, sent. 20 dicembre 1978 (dep. 1979) n. 2139, rv. 142419 - 01 nonché, più di recente, Sez. III, sent. 10 dicembre 2014 (dep. 2015) n. 15445, rv. 263346).

Proprio tale aspetto consente di configurare il rapporto tra l'art. 640 c.p. e l'art. 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 come concorso di reati e non quale concorso apparente di norme. Infatti, se è pur vero che anche il reato di falsa attribuzione di lavori altrui si sostanzia in condotte ingannevoli e fraudolente, tuttavia, la fattispecie incriminatrice in parola si distingue dalla truffa poiché non tutela precipuamente l'integrità patrimoniale, bensì - come detto - *«l'interesse pubblico al reale possesso, da parte degli aspiranti al conferimento di un pubblico impiego, dei requisiti di capacità specifica per accedervi, sulla effettiva sussistenza dei quali il giudizio della autorità possa essere fuorviato da falsa attribuzione come proprio di lavoro altrui»* (Sez. III, sent. 4 giugno 1984 n. 9673, rv. 166535 - 01).

D'altronde, la richiamata distinzione trova conferma nella diversa struttura dei reati *de quibus*, in quanto, affinché la truffa si perfezioni, non è sufficiente che il reo attui condotte annoverabili tra gli artifici e raggiri, ma è necessario che la persona offesa sia stata indotta in errore e che ne sia derivato un atto di disposizione patrimoniale.

Per tali ragioni deve, quindi, escludersi che le due fattispecie incriminatrici siano legate da un rapporto di *genus a species*, in presenza del quale si giustificerebbe l'applicazione del principio di cui all'art. 15 c.p. (in proposito, cfr. Sez. V, sent. n. 7558 del 12 dicembre 2018 (dep. 2019), rv. 276454 - 01: *«non è configurabile un concorso apparente*

*fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale. (Conf. Sez. 5, n. 5268 del 03/05/1985 Rv. 169473 - 01; Sez. 5, n. 101 del 28/10/1982 Rv. 156805 - 01; Sez. U, n. 6713 del 07/02/1981 Rv. 149667 - 01)». In tal senso cfr. anche Sez. II, sent. 24 ottobre 2019, n. 50697, rv. 277810 - 01).*

La complessità delle questioni poste dal processo, l'abbondanza del materiale istruttorio acquisito, soprattutto di tipo documentale, e la parziale novità delle questioni, autorizzano e giustificano la scelta del più ampio termine per la redazione della motivazione della sentenza.

**P.Q.M.**

VISTO l'art. 531 c.p.p.,

**dichiara**

non doversi procedere nei confronti di

per i delitti loro rispettivamente ascritti, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione; nei confronti di \_\_\_\_\_ in ordine ai delitti di cui ai capi a) - b) - c) - d) - e) - g) - h) - i) - l) per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione.

Visto e applicato l'art. 544, comma 3, c.p.p.

**indica**

in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021

  
Il Presidente Estensore  
Dott.ssa Paola Roja

Depositato in Cancelleria, oggi \_\_\_\_\_

11 GEN 2022